

SCHEMA D. Lgs. ATTUATIVO versione 4 luglio 2007	COMMENTI E PRECISAZIONI
<p>Il Presidente della Repubblica</p> <p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p> <p>Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5 e l'allegato B;</p> <p>Vista la direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;</p> <p>Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;</p> <p>Visto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;</p> <p>Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;</p> <p>Visto decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 di attuazione della direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;</p> <p>Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro</p>	

diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;

Vista la legge 13 giugno 1985, n. 296 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 relativo all'attuazione delle direttive 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409 relativa alla istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 905 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 750 relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 relativo alla attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

<p>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;</p> <p>Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, della pubblica istruzione, dell'università e ricerca, della salute, della giustizia di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e previdenza sociale, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali.....;</p> <p style="text-align: center;">Emana</p> <p>il seguente decreto legislativo:</p>	
<p>TITOLO I Disposizioni GENERALI</p>	
<p><u>CAPO I</u> <i>Ambito di applicazione e definizioni</i></p>	
<p><u>Articolo 1</u> Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, in seguito denominati «Stati membri d'origine», che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione corrispondente.</p> <p>2. Restano comunque salve le disposizioni specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali previste in disposizioni introdotte da norme attuative del diritto comunitario non abrogate espressamente dall'articolo del presente decreto.</p>	
<p><u>Articolo 2</u> Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro dell'U.E. che vogliono esercitare sul territorio</p>	

<p>nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato UE e che, ove fossero sul territorio dello Stato d'origine, li abiliterebbe all'esercizio di detta professione.</p> <p>2. Si continuano ad applicare le norme vigenti ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.</p> <p>Per le professioni che rientrano nel Titolo III, Capo III, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.</p> <p>3. Per il riconoscimento dei titoli a fini professionali acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione Europea.</p>	
<p><u>Articolo 3</u> Effetti del riconoscimento</p> <p>1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere alla-professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo del presente decreto sono qualificati nello Stato membro d'origine, e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.</p> <p>2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che l'interessato intende esercitare sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.</p>	
<p><u>Articolo 4</u> Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:</p>	<p>La definizione è stata ampliata in linea con la normativa vigente (d.Lgs. 115/92 e 319/94) per ricomprendere</p>

a) «professione regolamentata»:

i) l'attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ;

ii) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

iii) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

iiii) attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), punto i) - o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato

qualifiche e titoli non derivanti solo da esame di stato o abilitazione,

Fattispecie inserita nella previgente normativa per evitare di "lasciare fuori" alcune attività.

Questa lettera c) va esaminata con MURS e Min Istruzione

secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo __, comma 2 certificata dal medesimo;

d) "autorità competente": qualsiasi autorità o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

e) «formazione regolamentata»: **la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché** qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nel territorio nazionale sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione;

in quanto si fa riferimento ai titoli acquisiti a seguito di un determinato percorso formativo e per definire il concetto di prevalente.

h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti nazionali allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

- i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o
- ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o
- iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro dell'Unione europea nel quale il prestatore è legalmente stabilito per esercitarvi una professione

m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino Ue ha acquisito le proprie qualifiche professionali

Articolo 5

Autorità competente

Ai fini del riconoscimento di cui al Titolo II e al Titolo III, Capo II e Capo IV, sono competenti a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

- a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento **per le politiche giovanili e le attività sportive** per le attività che riguardano il settore sportivo ed in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;
- b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo per le attività che riguardano il settore turistico;
- c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera f;
- d) **la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le riforme e l'innovazione tecnologica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);**
- e) il Ministero della salute per le professioni sanitarie;
- f) il Ministero della pubblica istruzione **per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;**
- g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior e per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) ed e);
- h) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali;

i) il Ministero del lavoro e previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo **19**, comma 1, lettere a), b) e c);

2. Ai fini del riconoscimento di cui al Titolo III, Capo III sono competenti a ricevere le domande, le dichiarazioni e a prendere le decisioni le autorità di cui all'art.30.

Articolo 6

Punto di contatto

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di :

- a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
- b) Punto nazionale di contatto di informazione sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) assicura.

- a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorità di cui agli articoli 5 e 30 del presente decreto;
- b) ogni informazione utile ad assicurare la messa in opera del presente decreto in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.

3. Le autorità di cui agli articoli 5 e 30, mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b) :

a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale e eventuali norme deontologiche ;

b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorità competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata ai sensi del comma 3, lett. b).

5. Le Autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30, con propri

RGS: quantificare oneri di personale e di funzionamento per le attività di riconoscimento nuove rispetto alla previgente normativa.

Inserire clausola di invarianza nella relazione tecnica per previsione istituzione facoltativa di punti di contatto presso le altre amministrazioni.

“se del caso” o una formula che permetta di identificare i casi nei quali vi è necessità di assistenza e non solo informazione. Per questi casi, infatti, potrebbe intervenire una richiesta di informazione da parte della Commissione

<p>provvedimenti possono istituire un punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 .</p> <p>I casi trattati ai sensi del comma 3, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6 Della attivazione del punto di contatto l'amministrazione competente ai sensi degli articoli 5 e 30 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dell'esercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.</p>	
<p><u>Articolo 7</u> Conoscenze linguistiche</p> <p>1. Fermi restando i requisiti per il riconoscimento di cui agli artt., i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali, devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione in questione.</p>	<p>Modifica chiesta dal Min P.I.(ripreso dalla direttiva)</p>
<p><u>CAPO III</u> Rapporti con autorità non nazionali</p>	
<p><u>Articolo 8</u> Cooperazione amministrativa</p> <p>1. Ogni autorità di cui agli articoli 5 e 30 assicura che le informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni.</p> <p>2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 può riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al Titolo II, e al Titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attività professionale.</p>	

<p>3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione all'autorità di cui agli articoli 5 e 30 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della professione.</p> <p>4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del Titolo III l'autorità di cui agli articoli 5 e 30, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine conferma sull'autenticità degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attività coperte dal Capo III del Titolo III, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.</p> <p>5. Nei casi di cui al Titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità competente di cui agli articoli 5 e 30 assicura l'ammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorità dello stato membro d'origine, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dall'autorità competente che ha rilasciato il titolo di formazione; b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura d'origine; c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione. 	<p>Tener conto della rete IMI che prevede anche lo scambio di dati giudiziari</p> <p>Il comma 5 riprende quanto previsto dall'art. 50, comma 3 della direttiva in materia di titoli rilasciati da istituzioni di altri SM sulla base di formazioni effettuate da enti che operano in SM diversi (Italia)</p>
<p><u>TITOLO II</u> <u>LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</u></p>	

<p>CAPO I Principi generali</p>	
<p>Articolo 9 Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea.</p> <p>1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 13 del presente decreto, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:</p> <p>a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione, e</p> <p>b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata nello Stato membro di stabilimento.</p>	
<p>2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato italiano per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al precedente comma 1.</p> <p>3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.</p> <p>4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.</p>	<p>Il carattere temporaneo e occasionale non può essere affidato alla discrezionalità delle autorità competenti, ma va tenuto presente che ad oggi la giurisprudenza si è fermata al livello enunciato dalla direttiva aggiungendo solo il carattere residuale della libera prestazione dei servizi rispetto al diritto di stabilimento Nella relazione illustrativa si farà cenno al fatto che le attività di verifica e le conseguenti azioni sono lasciate alle norme vigenti.</p>

CAPO II

Adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Articolo 10

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.

1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta da un altro Stato membro per fornire servizi per la prima volta è tenuto ad informare in anticipo l'autorità di cui agli articoli 5 e 30 con una dichiarazione scritta conforme al modello di cui all'Allegato _ Tale dichiarazione **ha validità annuale e deve essere rinnovata se** durante l'anno in questione o in qualunque momento interviene un cambiamento oggettivo della situazione attestata dai documenti di cui al comma 2. Il prestatore può far pervenire la dichiarazione con *qualsiasi* mezzo idoneo di comunicazione.

2. **In occasione della prima prestazione** la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore,

b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,

c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,

d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui agli articoli 5 e 29.

Per la lettera e) è necessaria fare una verifica della normativa nazionale con le amministrazioni competenti per individuare le fattispecie.

Articolo 11

Verifica preliminare.

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del Titolo III, Capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi l'autorità competente le Autorità di cui agli articoli 5 e 30 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui agli articoli 5 e 30 informa il prestatore **che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.**

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, **con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto...** La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di positive determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Necessario individuare le professioni in materia di pubblica sicurezza **(incolumità delle persone, sicurezza legata al possesso di un certo titolo)**

Nuova formulazione comma 3 accettata.

Chiesto da più amministrazioni + RGS. Accettato

Articolo 12

<p>Titolo professionale</p> <p>1. Nei casi contemplati dall'articolo 9, la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi.</p> <p>2. Il titolo di cui al comma 1 è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.</p> <p>3. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.</p> <p>4. La prestazione è effettuata con il titolo professionale previsto dalle normative nazionali per le professioni di cui al Titolo III, Capo IV .</p> <p>5. Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa nazionale.</p>	
<p><u>Articolo 13</u></p> <p>Iscrizione automatica</p> <p>1. Copia della dichiarazione di cui all'articolo 10, e, se del caso, della proroga di cui allo stesso articolo è trasmessa al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica, anche in apposita sezione degli albi istituito e tenuto presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.</p> <p>2. L'iscrizione di cui al comma 1 è una iscrizione prevista per le sole prestazioni di cui all'articolo 9 ed è assicurata per la durata della singola prestazione di servizi.</p> <p>3. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1 e di cui al Titolo III, Capo IV la dichiarazione di cui al comma 1 è trasmessa corredata della relativa documentazione</p>	
<p><u>Articolo 14</u></p> <p>Cooperazione tra autorità competenti.</p>	

<p>1. Le informazioni pertinenti circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorità di cui agli articoli 5 e 30.</p> <p>2. Le autorità di cui agli articoli 5 e 30 provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.</p>	<p>Definire “correttamente”</p>
<p>Articolo 15 Informazioni al destinatario della prestazione.</p> <p>1. Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro; b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza; c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto; d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito; e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla 	

<p>cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ;</p> <p>f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.</p>	
<p>TITOLO III LIBERTÀ DI STABILIMENTO</p>	
<p>CAPO I Norme procedurali</p>	
<p>Articolo 16 Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento</p> <p>1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente Titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui agli articoli 5 e 30.</p> <p>2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.</p> <p>3. Per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano rappresentanti:</p> <p>a) delle amministrazioni di cui agli articoli 5 e 30;</p> <p>b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;</p> <p>c) del Ministero degli affari esteri.</p> <p>4. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.</p> <p>5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.</p> <p>6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da emettersi nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente</p>	<p>Problema della validità dei documenti presentati (articolo 50 direttiva: “i documenti... non possono risalire a più di tre mesi”)</p> <p><u>Le amministrazioni forniranno note sulle facoltà previste dall'allegato VII</u></p>

comma 2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al Capo II. e al Capo III. del presente Titolo, il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'articolo 20, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 17.

8. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato dalla presentazione di un giuramento o una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

Articolo 17

Testo ripreso dall'Allegato VII della direttiva, DA DEFINIRE

1. La domanda è corredata dai documenti richiesti dall'autorità competente a scelta tra quelli compresi nell'allegato VII del presente decreto.

2. Le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta su territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata sia subordinata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o l'esercizio di tale professione sia sospesa o vietata in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 accettano come prove sufficienti per i

Il Min P.I. chiede se possa essere richiesta, in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la presentazione di copia dei medesimi autenticata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane (a funzionale corredo della dichiarazione di valore in loco che li ha a riferimento. Del resto, l'esibizione dei titoli alle dette rappresentanze è condizione per il rilascio della dichiarazione di valore che ha anche la funzione di confermare l'autenticità del titolo.

cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul territorio dello Stato italiano la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dallo Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dallo Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al comma 3, tali documenti possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

5. Qualora le autorità di cui agli articoli 5 e 30 debbano produrre i documenti di cui al comma 3 in favore di cittadini italiani che intendano stabilirsi in altri Stati membri, tali documenti devono essere fatti pervenire alle autorità degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

6. Se le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30, richiedono, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esse accettano quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Qualora lo Stato membro di origine non prescriva documenti del genere, le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 accettano un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto nel termine di due mesi

<p>7. Se le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 richiedono i documenti di cui alla lettera f) dell'Allegato VII, esse accettano quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società di assicurazione di un altro Stato membro.</p> <p>8. Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo IV del presente decreto, i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste possono presentare, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui al presente decreto.</p>	
<p>CAPO II <i>Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione</i></p>	
<p><u>Articolo 18</u> Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai Capi III e IV del presente Titolo e nei seguenti casi :</p> <p>a) per le attività elencate all'allegato __, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 26 a 29;</p> <p>b) per i medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli _____;</p> <p>c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato <i>all'allegato __, punto 5.7</i>;</p> <p>d) fatti salvi gli articoli ____ per i medici, gli infermieri, gli odontoiatri, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati <i>all'allegato __, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e</i></p>	

solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato __, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati *all'allegato V, punto 5.2.2*;

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera c).

Articolo 19

Livelli di qualifica

1. Ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui all'articolo **21**, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame

specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) diploma: diploma che attesta il compimento di

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima

di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Articolo 20

Titoli di formazione assimilati

1. È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

2. È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha

seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 21

Condizioni per il riconoscimento

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1 per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla.

2. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento di cui al comma 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare una qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

3. L'accesso e l'esercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quella prevista dalle normative nazionali;

<p>c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio della professione interessata.</p> <p>4. Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale di cui al comma 3 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) dei livelli di cui all'articolo 19, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all'articolo __, lettera c) quelle di cui <i>all'allegato</i> _.</p> <p>4. In deroga al comma 2, lettera b) e al comma 3, lettera b), il riconoscimento di cui al comma 1 è assicurato nel caso in cui l'accesso a detta professione è subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).</p>	
<p><u>Articolo 22</u></p> <p>Misure compensative</p> <p>1. Il riconoscimento di cui all'articolo 18 può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo __, comma 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;</p> <p>b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;</p> <p>c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o</p>	

del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di *Maestro di sci e di guida alpina*, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale .

3. Con decreto dell'autorità competente di cui agli articoli 5 e 30, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 16, lettere b) e c), l'articolo 16, lettera d) per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 16, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato _, punto 5.2.2 e l'articolo 16, lettera g).

b) riguarda casi di cui all'articolo 16, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente

Le professioni di attuario e di revisore contabile sono state inserite su indicazione del Ministero della Giustizia

Sv. Ec: non è stata mai chiesta deroga per consulente per la proprietà industriale Maestro di sci e guida alpina spostare

al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga., possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Qualora la Commissione, informata ai sensi del comma 7, valutata la compatibilità o meno della deroga con il diritto comunitario, non chieda di astenersi dall'introdurre la deroga proposta o non si pronunci sulla richiesta nel termine di tre mesi, il decreto di cui al comma 7 entra in vigore.

Articolo 23

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

1. Nei casi di cui all'articolo 21, la durata, **la valutazione**, nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento **o della prova attitudinale** sono stabilite dall'Autorità competente **in sede di Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata**. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole, **o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione**, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato italiano.

Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.

4. Qualora da queste attività derivino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, gli stessi sono posti a carico del richiedente il riconoscimento, secondo criteri e modalità predeterminati dalle autorità competenti di cui agli articoli 5

Chiedere RGS

Il Min P.I. chiede di chiarire quali siano gli oneri: imposta di bollo, tassa d'esame, tassa di abilitazione (già previsti dalla normativa vigente),

e 30 con i decreti di cui all'articolo 24, comma 3.	tassa/contributo per i costi relativi alle misure compensative (da istituire)
<p><u>Articolo 24</u> Esecuzione delle misure compensative</p> <p>1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento o in alternativa della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.</p> <p>2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono le autorità di cui agli articoli 5 e 30.</p> <p>3. Con decreto del ministro competente sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui all'articolo 22 e delle verifiche di cui all'articolo .</p>	<p>Approfondire la procedura e i soggetti abilitati</p>
<p><u>Articolo 25</u> Piattaforma comune</p> <p>1. Ai fini del presente articolo, per "piattaforma comune" si intende l'insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in</p>	

materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

2. Le piattaforme comuni di cui al comma 1 possono essere sottoposte alla Commissione europea dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. La Commissione, se del caso, **dopo aver consultato gli Stati membri**, approva il provvedimento sulla base di apposita procedura.

3. La partecipazione all'elaborazione di piattaforme comuni di cui al comma 1 spetta, in caso di professione regolamentata, agli Ordini o Collegi, ovvero alle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. In caso di professioni non regolamentate nell'ordinamento nazionale, partecipano all'elaborazione delle piattaforme comuni le associazioni rappresentative a livello nazionale.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, presso il Ministero della giustizia è istituito l'elenco delle associazioni dei professionisti delle professioni non regolamentate e delle associazioni delle professioni regolamentate per le quali non siano costituiti Ordini o Collegi.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno quattro anni e possesso di

<p>uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro;</p> <p>b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;</p> <p>c) ampia diffusione su tutto il territorio nazionale,</p> <p>d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;</p> <p>5. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato di cui al comma 2, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo _.</p> <p>6. Se le autorità competenti di cui agli articoli 5 e 30 ritengono che i criteri stabiliti dal provvedimento adottato a norma del comma 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'art. 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.</p>	
<p><u>CAPO III</u></p> <p>Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale</p>	
<p>Art. 26 Per le attività elencate nell'Allegato il cui accesso o esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale è subordinato alla dimostrazione dell'esercizio effettivo dell'attività in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli ...</p> <p>Art. 27 - condizioni per il riconoscimento per attività di cui Allegato _</p> <p>Art. 28 - condizioni per il riconoscimento per attività di cui Allegato _</p> <p>Art. 29 - condizioni per il riconoscimento per attività di cui Allegato _</p>	<p>L'articolo stabilisce a quali professioni e sotto quali condizioni si applica il riconoscimento fondato sull'esercizio effettivo dell'attività</p>

<p><u>Art. 30</u> - (competenze per il riconoscimento)</p> <p>1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'Allegato..., lista..., lista...; b) il Ministero per i beni e attività culturali per le attività di cui all'Allegato..., lista..., lista...; c) il Ministero del lavoro e previdenza sociale per le attività di cui all'Allegato..., lista..., lista...; d) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'Allegato..., lista..., lista...; <p>2. Il riconoscimento di cui al comma 1 ha valore su tutto il territorio nazionale e il relativo procedimento di riconoscimento deve concludersi entro quattro mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte del richiedente.</p>	
<p><u>CAPO IV</u> Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione</p>	<p>La disciplina di questo Capo va organizzata utilizzando quanto già disciplinato dalle norme di recepimento delle rispettive direttive di settore. E' forse opportuno sentire le indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell'università competenti per materia.</p>
<p><i>Sezione I</i> Disposizioni comuni</p>	
<p><i>Articolo 31</i> Principio di riconoscimento automatico</p> <p>1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle</p>	

attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile professionale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 29, 30, 34, 37, 41, 43, 47 e 49, rilasciati a cittadini di cui all'art. 1 da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità di cui all'art. .. con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l'accesso, rispettivamente, all'attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere professionale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

2.I titoli di formazione devono essere rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, essere accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

3.Le disposizioni del primo, secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 27, 30, 33, 36, 40, 42, e 52.

4. Il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dell'architettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dell'architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri.

5. Le informazioni notificate di cui al comma 6 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

6. Gli elenchi di cui agli allegati, sono aggiornati e modificati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'universita' e ricerca, e l'elenco di cui all'allegato ...è aggiornato con decreto del Ministero dell'università e ricerca in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria.

Articolo 32

Diritti acquisiti

1. Fatto salvo l'articolo ..., sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1° gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa

validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6; per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 46, comma 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 49. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri:

a) l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

2. Sono altresì riconosciuti ai sensi dell'art. .. titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all' 11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto

riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 48, comma 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 51. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attività in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

3. Sono altresì ammessi al riconoscimento di cui all'art. 26 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini di cui all'art. 1 e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle

attività di cui all'articolo 48, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 51. Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Sezione II – medico chirurgo

Art. 33 – formazione medico chirurgo

Art. 34 – formazione medico chirurgo specialista

Art. 35 – diritti acquisiti specifici a medici specialisti

Art. 36 - formazione specifica in medicina generale

Art. 37 - condizioni per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo in medicina generale

Art. 38 – diritti acquisiti specifici in medicina generale

Sezione III - infermiere professionale

Art. 39 - formazione di infermiere professionale

Art. 40 - condizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 41 – diritti acquisiti specifici

Sezione IV - odontoiatra

Art. 42 - formazione di odontoiatra

Art. 43 – formazione di odontoiatra specialista

Art. 44 – condizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 45 – diritti acquisiti specifici

Sezione V - veterinario

Art. 46 – formazione di veterinario

Art. 47 – diritti acquisiti specifici

<p>Sezione VI - ostetrica Art. 48 – formazione di ostetrica Art. 49 – condizioni per il riconoscimento Art. 50 – esercizio delle attività Art. 51 – diritti acquisiti specifici</p> <p>Sezione VII - farmacista Art. 52 – formazione di farmacista Art. 53 - esercizio dell'attività</p>	
<p>Sezione VIII - architetto</p>	
<p>Articolo 54 Formazione di architetto 1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l'architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere	

architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;

f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

Articolo 55

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all'articolo .., è riconosciuta soddisfare l'articolo .. anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all'articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'ordine

professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall'architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all'iscrizione all'ordine professionale.

2. In deroga all'articolo 46, è riconosciuta soddisfare l'articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell'articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui.

Articolo 56

Esercizio dell'attività

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di Architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

3. I soggetti di cui all'articolo devono presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica

italiana.

4. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato.

Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento

dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

5. Il Ministero dell'Università e della Ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

6. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'Università e della Ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

8. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'Università e della Ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

9. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

10. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

11. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto

sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

12. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo... tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo.

13. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito.

Articolo 57

Ammissione alla professione di architetto

1. Sono ammessi all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale e sono iscritti all'albo degli architetti i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che:

- a) sono in possesso di un titolo riconosciuto;**
- b) presentano requisiti di moralità ed onorabilità;**
- c) hanno residenza o domicilio in Italia.**

2. Il Consiglio dell'ordine degli architetti del luogo di residenza o domicilio dell'interessato provvede all'iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento o, se l'iscrizione sia richiesta in epoca successiva, previo accertamento dei requisiti di moralità ed onorabilità nei modi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b).

3. L'iscrizione comporta il godimento dei diritti e l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale.

4. Sono ammessi altresì all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorità competente d'uno Stato membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualità delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura.

5. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, già iscritti in un albo dell'ordine degli architetti o dell'ordine degli ingegneri, che siano abilitati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto e si siano stabiliti in altro Stato membro ai fini dell'esercizio di dette attività, possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'albo italiano di precedente appartenenza.

6. Le precedenti disposizioni, relative al diritto di stabilimento, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, che intendono svolgere l'attività professionale di architetto in qualità di lavoratore dipendente.



<p>Articolo 58 Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri</p> <p>1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'Università e della Ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.</p>	
<p>Articolo 59 Servizi di informazione</p> <p>1. I Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.</p> <p>2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.</p>	
<p>Articolo 60 Regolamento</p> <p>1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, <i>legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione all'albo od al registro e sulla tenuta di questo.</p>	
<p>Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI (<i>Norme abrogate</i>)</p>	

